

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA
GIUDIZIO DI CONGRUITA' DELLA OPERAZIONE DI ACQUISTO

ADDENDUM AL PARERE DI CONGRUITA' DEL 17 MARZO 2022

Firenze, 18 gennaio 2023

PARERE DI CONGRUITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Sommario

1. MOTIVAZIONE DELL'ADDENDUM.....	3
2. INTEGRAZIONE DELLA INFORMATIVA SUI CONTENZIOSI.....	3
3. SINTESI DEL CONTENZIOSO.....	35
4. CONCLUSIONI	37

1. MOTIVAZIONE DELL'ADDENDUM

A fronte della interlocuzione con la Città Metropolitana di Napoli e con SAPNA, sono emersi delle problematiche non rappresentate nel bilancio al 31.12.2020 e che hanno motivato un supplemento di analisi nonché la comunicazione effettuata in data 11 luglio 2022 ai tre Ambiti di Napoli, in cui segnalavo la necessità di aggiornare la relazione già prodotta ed inviata, a causa di informazioni sopraggiunte che non mi consentivano di considerare concluso il mio lavoro.

Frutto degli approfondimenti effettuati è questo addendum, che è il risultato non solo della acquisizione di documenti ma di una intensa attività di interlocuzione con i Direttori dei tre ambiti, con la Città Metropolitana di Napoli, nonché, ovviamente, con SAPNA, che si ringraziano della costante collaborazione e che hanno dimostrato una ampia disponibilità ad affrontare le questioni emerse, approfondendone molteplici aspetti di rilievo.

Il tempo intercorso tra il momento della “sospensione” e la data di redazione della attuale relazione è frutto delle analisi effettuate da SAPNA e delle soluzioni prospettate dalla Città Metropolitana.

Il ritardo è altresì dovuto alla attesa della approvazione del bilancio di esercizio 2021 della Società, che è stata effettuata, in ragione della situazione creatasi, in data 30 novembre 2022, nonché della necessità di pervenire ad una certezza di percorso.

2. INTEGRAZIONE DELLA INFORMATIVA SUI CONTENZIOSI

Il sottoscritto, per lo svolgimento dell'incarico ha ricevuto ed esaminato i seguenti ulteriori documenti extracontabili:

- Relazione di sintesi Ristori Ambientali_04/01/2022;
- Incarichi legali anno 2021.

Si ribadisce, comunque, che, non risultando nell'incarico il compito di effettuare una due diligence legale o contabile, e che quindi, nel fare le nostre valutazioni, si è fatto pieno affidamento in quanto comunicatoci dal management.

Compito del redattore, dunque, non è stato un audit quanto piuttosto quello di acquisire informazioni al fine di valutare, in un contesto che si assume di piena lealtà e correttezza, la fattibilità economico-finanziaria e quindi la convenienza della operazione.

Visto il rilievo della operazione, come già precedentemente svolto nel parere di congruità fornito il 17 marzo 2022, appare opportuno effettuare una lettura di tali elementi di dettaglio di potenziale criticità sul futuro della società.

Lo stato del contenzioso è già stato oggetto di una prima ricognizione nella relazione del sottoscritto del 17 marzo 2022, ma, per completezza, se ne riporta il contenuto.

Anzitutto, la Società ha fornito allo scrivente due relazioni, una sui giudizi pendenti nei confronti dei Comuni ad opera dell'Avv. Prof. Paola Majello; l'altra sullo stato dei giudizi tributari ad opera dell'Avv. Prof. Paola Coppola.

Dalla prima relazione è emerso quanto segue.

In data 08/11/2017 è stato conferito all'Avv. Majello ed all'Avv. Cesaro l'incarico di intraprendere diverse azioni giudiziarie nei confronti dei Comuni della provincia di Napoli per il recupero degli importi dovuti da ciascun Comune per il servizio di riscossione della TARSU 2010, 2011 e 2012.

La Società ha agito in qualità di soggetto preposto all'accertamento ed alla riscossione della TARSU e della TIA dei Comuni campani per gli anni 2010-2011-2012, in quanto tali compiti le furono conferiti con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17/3/2010.

Il comma 5 bis dell'art. 11 della legge 26.02.2010 n. 26 prevedeva che una quota del gettito di tali tributi fosse di competenza provinciale ed un'altra tornasse ad essere di competenza dei Comuni, ma entrambe rimosse unitariamente dalla società provinciale.

La società provinciale SAPNA, a seguito di gara, aveva affidato il servizio di Gestione Ordinaria e Straordinaria, Riscossione Volontaria e Coattiva nei Comuni della provincia di Napoli a:

- RTI Equitalia Sud S.p.A. (capogruppo mandataria),
- GE.SE.T. Italia S.p.A (mandante),
- Ottogas s.r.l. (mandante).

Mandataria e mandanti hanno effettivamente svolto il servizio in 61 Comuni, riversando i tributi riscossi rispettivamente nelle casse dei Comuni per la quota comunale e della Provincia per la quota provinciale; trattenendo, però, l'aggio esclusivamente dalle somme riversate alla Provincia, con la conseguenza che i Comuni hanno ottenuto un servizio a costo zero in quanto sostenuto esclusivamente dall'Amministrazione provinciale.

Di conseguenza l'Amministrazione provinciale si è trovata a sostenere interamente il costo del servizio di gestione, accertamento e riscossione TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012. Per tale ragione ha invitato la propria partecipata ad agire nei confronti dei Comuni per ottenere il rimborso pro-quota di quanto addebitato dal RTI all'Amministrazione provinciale e, quindi, della quota di aggio calcolata sulle somme riversate dal RTI ai Comuni.

Successivamente SAPNA ha proposto un giudizio nei confronti dei suddetti Comuni e della Città Metropolitana di Napoli, per accertare l'obbligo gravante sui singoli Comuni di sostenere il costo della gestione, accertamento e riscossione della TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, in concorso con la Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli). La Società, dunque, ha richiesto al Tribunale di accertare la somma che ogni singolo Comune era obbligato a corrispondere alla Società stessa ovvero direttamente alla Città Metropolitana, e di condannare i Comuni convenuti a pagare il relativo importo alla Città Metropolitana di Napoli oltre gli interessi legali a decorrere da ogni riversamento effettuato dalla concessionaria.

Inoltre, in via subordinata, ha chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento conseguito da ogni singolo Comune convenuto per aver fruito del servizio di gestione accertamento e riscossione TARSU, di condannare i Comuni al pagamento delle somme specificate e di quelle che

continueranno a maturare per la stessa causale, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c.

La Città Metropolitana si è costituita in tutti i giudizi aderendo alle tesi sostenute dalla SAPNA e ha spiegato domanda riconvenzionale "trasversale" nei confronti dei medesimi Comuni per ottenere il pagamento diretto di quanto dagli stessi dovuto. Pertanto, SAPNA, al fine di adempiere ai propri doveri nei confronti della Città Metropolitana, agisce per il recupero dei crediti propri della Città Metropolitana nei confronti dei Comuni.

I Comuni, invece, si sono costituiti contestando le domande sotto molteplici profili.

In alcuni giudizi è stata disposta dal Giudice una consulenza tecnica di ufficio che, in tutti i casi nei quali è stata già espletata, ha dato esito positivo in ordine alla quantificazione delle somme richieste dalla Società come dovute dal Comune.

Nella maggior parte dei giudizi, però, i giudici hanno fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, non ritenendo di ammettere né le istanze istruttorie, né la consulenza tecnica.

Ad oggi sono pendenti ancora 58 giudizi, incardinati presso la 10^a sezione civile del Tribunale di Napoli:

SAPNA C./	R. G.	GIUDICE	PROSSIMA UDIENZA	ANNOTAZIONI
COMUNE DI AGEROLA	15305/19	ASCIONE GIOVANNA	17/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI ACERRA	15304/19	SORRENTINI	09/02/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI CASANDRINO	15308/19	PAPPALARDO	03/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI CASALNUOVO	15307/19	FORZIATI	15/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI CASAMARCIANO	15302/19	SCOTTO DI CARLO	30/05/2022	Udienza giuramento CTU al 30.05.2022
COMUNE DI CARBONARA DI NOLA	15524/19	ESPOSITO	26/01/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI BRUSCIANO	15738/19	GARGIA	10/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI BOSCOTRECASE	15740/19	AMURA	10/02/2022	Precisazione conclusioni
COMUNE DI BOSCOREALE	15737/19	ASCIONE	17/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI ARZANO	15739/19	GARGIA	10/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI CASORIA	35027/18	ASCIONE GIOVANNA	10/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI NAPOLI	35004/18	SCOTTO DI CARLO	19/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI POZZUOLI	35005/18	ATTANASIO ANTONIO	28/11/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI GIUGLIANO	35026/18	SCOTTO DI CARLO	10/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI POMIGLIANO	35030/18	ATTANASIO ANTONIO	21/03/2022	ud. ammissione mezzi istruttori

COMUNE DI CASAVATORE	16594/19	AMURA	10/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	16596/19	FORZIATI	01/12/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	16598/19	ASCIONE	21/11/2022	ud. ammissione mezzi istruttori
COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	16603/19	CORVINO	30/01/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI CERCOLA	16604/19	PAPPALARDO	04/04/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI CICCIANO	16778/19	FORZIATI	23/03/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI CIMITILE	16779/19	SCOTTO DI CARLO	19/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI ERCOLANO	16803/19	SPINA	09/06/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	16809/19	PAPPALARDO	06/06/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI FRATTAMINORE	16813/19	ATTANASIO ANTONIO	RISERVATA il 27.01.2022	
COMUNE DI GRUMO NEVANO	19214/19	ASCIONE	24/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI LIVERI	19215/19	FORZIATI	CANCELLATA DAL RUOLO	importi pagati
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	19216/19	MAGLIULO MICHELE	14/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI MARIGLIANO	19217/19	SCOTTO DI CARLO	17/11/2022	precisazione conclusioni

COMUNE DI MASSA DI SOMMA	19334/19	ASCIONE	03/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI MASSA LUBRENSE	19335/19	FORZIATI	15/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI MUGNANO	19336/19	ESPOSITO	12/01/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI NOLA	19337/19	PAPPALARDO	03/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI META DI SORRENTO	19340/19	ATTANASIO ANTONIO	RISERVATA il 27.01.2022	
COMUNE DI PALMA CAMPANIA	19339/19	FORZIATI	15/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI OTTAVIANO	19338/19	SORRENTINI	23/01/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	19344/19	CASERTA ILARIA	28/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SANT'AGNELLO	19345/19	SCOTTO DI CARLO	19/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI TERZIGNO	19346/19	PAPPALARDO	03/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI TORRE DEL GRECO	19347/19	ASCIONE	03/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	19348/19	FORZIATI	12/01/2023	precisazione conclusioni

COMUNE DI TRECASE	19349/19	PAPPALARDO	07/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SORRENTO	19350/19	CASERTA ILARIA	07/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SAVIANO	19352/19	FORZIATI	12/01/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI VICO EQUENSE	19353/19	CASERTA ILARIA	28/03/2022	giuramento CTU
COMUNE DI TUFINO	19357/19	SORRENTINI	CANCELLATA	INTERCORSATA TRANSAZIONE
COMUNE DI SANT'ANTIMO	19342/19	PAPPALARDO	06/06/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI STRIANO	19343/19	CORVINO	21/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI ROCCARAINOLA	19939/19	ASCIONE	03/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI QUARTO	19937/19	SCOTTO DI CARLO	19/09/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI POLLENATROCCHIA	19935/19	ATTANASIO ANTONIO	06/10/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI PIMONTE	19933/19	ESPOSITO MARIA	18/05/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	19931/19	PAPPALARDO	03/03/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SANT'ANASTASIA	20141/19	MAGLIULO	14/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	20140/19	FORZIATI	12/01/2023	precisazione conclusioni
COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO	20139/19	MAGLIULO	14/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	20137/19	MAGLIULO	14/02/2022	precisazione conclusioni
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	20135/19	SCOTTO DI CARLO	17/11/2022	precisazione conclusioni

Si precisa che:

- il giudizio nei confronti del Comune di Liveri è stato cancellato dal ruolo in quanto il Comune ha provveduto al pagamento di quanto richiesto in citazione;
- il giudizio contro il Comune di Tufino è stato cancellato dal ruolo in quanto transatto;
- è in corso di firma la transazione con il Comune di Casola di Napoli;
- sono in corso trattative per la definizione bonaria anche con altri Comuni.

Dalla seconda relazione è emerso quanto di seguito riportato.

L'Avv. Coppola, in qualità di difensore costituito di SAPNA, ha fornito aggiornamenti sullo stato del contenzioso in essere sui ricorsi proposti per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Le controversie pendenti si riferiscono a:

Avviso di accertamento n. TEB03T200060/2015 notificato in data 29/12/2015, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2010.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 29, con sentenza n. 7807 emessa il 27/03/2017 e depositata il 21/04/2017 ha rigettato il ricorso (valore lite tributi di euro 177.859) ritenendolo infondato, con condanna alle spese di giudizio, incorrendo in violazione di legge e di motivazione. La parte ha proposto appello nei termini di legge.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. 25, con sentenza n. 6100 emessa il 18/06/2018 e depositata il 21/06/2018 ha accolto l'appello proposto dalla SAPNA ritenendolo fondato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate DR Campania alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro 5.000.

L'Avvocatura ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR.

La Società in data 29/11/2019 ha notificato il controricorso e lo ha depositato presso la Suprema Corte il 19/12/2019.

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità/inammissibilità del ricorso proposto dall'Avvocatura.

Avviso di accertamento n. TEB03T200031/2016 notificato in data 21/07/2016, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2011.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 14, n. 12494 depositata il 21/07/2017 ha accolto parzialmente il ricorso (valore lite euro 889.803) rigettando i vizi pregiudiziali, oltre che quelli riferite a talune rettifiche di costi.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. 25, n. 9823 emessa il 24/09/2018 e depositata in data 11/11/2018 ha rigettato l'appello principale

proposto dall'Agenzia ed ha accolto parzialmente, anche se sostanzialmente, l'appello della Società, annullando l'avviso di accertamento per le imposte di maggiore ammontare, confermando nel resto la sentenza appellata limitatamente a recuperi di costi minori (per il valore residuo di euro 108.738).

L'Avvocatura ha proposto ricorso in cassazione.

La SAPNA ha già notificato il controricorso rispettando, cautelativamente i termini senza computare l'ulteriore proroga di sospensione per COVID-19 (in data 11/05/2020).

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità/inammissibilità del ricorso proposto dall'Avvocatura.

Avviso di accertamento n. TEB03T200004/2017 notificato in data 11/04/2017, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 30, con sentenza n. 16621 emessa in data 13/11/2017 e depositata il 29/11/2017 ha rigettato il ricorso (valore della lite euro 208.121) ritenendolo infondato, con condanna alle spese di giudizio, incorrendo in violazione di legge e di motivazione. La parte ha proposto appello nei termini di legge.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. 19, n. 6801 emessa il 20/06/2019 e depositata il 12/09/2019 ha accolto integralmente l'appello della Società, annullando l'avviso di accertamento per le imposte di maggiore ammontare e compensando le spese. L'Avvocatura ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR, avvalendosi della sospensione di 9 mesi disposta dall'art. 6 DL 119/2018 (liti pendenti). La SAPNA ha già notificato il controricorso rispettando, cautelativamente i termini senza computare l'ulteriore proroga di sospensione per COVID-19 (in data 25/05/2020).

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità della pretesa confermata dalla CTR.

Avviso di accertamento n. TEB03T200027/2018 notificato in data 07/09/2018, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2013.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 39, con sentenza n. 13076 emessa in data 06/11/2019 e depositata in data 03/12/2019 ha accolto integralmente il ricorso (valore della lite euro 19.092) ritenendolo infondato e compensando le spese di lite.

La DR ha proposto appello avverso la sentenza della CTP.

La Società ha depositato le controdeduzioni ed appello incidentale condizionato in data 30/10/2020. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. 18, con sentenza n. 8486 emessa il 22/11/2021 e depositata il 30/11/2021 ha accolto parzialmente l'appello principale dell'Agenzia, compensando le spese di lite.

La parte si riserva di proporre ricorso per cassazione nei termini di legge (30/05/2022).

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità della pretesa come confermata nelle precedenti annualità contese.

Avviso di accertamento n. TEB03T200052/2019 notificato in data 24/12/2019, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2014.

La parte ha proposto ricorso avverso l'avviso per motivi pregiudiziali di nullità ed illegittimità dell'avviso impugnato, oltre che di totale infondatezza nel merito.

La causa, incardinata dinanzi alla CTP di Napoli, è stata rinviata a nuovo ruolo.

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità della pretesa come confermata nelle precedenti annualità contese.

Avviso di accertamento n. TEB03T200048/2020 notificato in data 18/03/2021, ai fini IRES ed IRAP, per l'anno 2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 15, con sentenza n. 658 emessa in data 13/10/2021 e depositata il 17/01/2022 ha rigettato il ricorso (valore della lite euro 189.396) compensando le spese di giudizio, incorrendo in aperta violazione di legge e di motivazione. La parte proporrà appello nei termini di legge (15/07/2022).

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità della pretesa come confermata nelle precedenti annualità contese.

Diniego di rimborso IVA prot. n. 55/0 notificato in data 23/03/2021 per l'anno 2016, nonché alla prodromica Comunicazione di "sospensione e garanzia" del rimborso notificata in data 15/02/2021.

La parte ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso IVA per motivi pregiudiziali di nullità ed illegittimità del diniego e della prodromica Comunicazione di "sospensione e garanzia" del rimborso (valore della lite euro 9.052.881).

La causa, incardinata dinanzi alla CTP di Napoli, è stata discussa il 27/10/2021 ed è in attesa di decisione.

Ad oggi esiste un rischio remoto per l'illegittimità del diniego.

In merito ai contenziosi con il personale, per i quali la Società è assistita dallo Studio Maresca, è stato fornito uno schema di sintesi relativo all'oggetto del ricorso, alle difese svolte ed alle ipotesi di soccombenza.

Prima di procedere all'analisi dei contenziosi, si precisa che la Società ha affidato allo Studio Maresca l'incarico di consulenza di un anno per problematiche personale CUB per una spesa di euro 15.000,00 oltre oneri e accessori previsti da legge.

Di seguito i contenziosi:

- Con la determinazione del 03/09/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l'incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Gennaro Esposito - CUB.

Di seguito la domanda presentata: *"1) Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive con decorrenza dal 01.01.2015 al 06.07.2019 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il*

presente ricorso; 2) condannare il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, al pagamento in favore del sig. Esposito Gennaro delle suddette differenze retributive mai percepite, pari ad Euro 173.540,21 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e omissione contributiva previdenziale o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 3) condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore alle spese del presente procedimento in favore del costituito procuratore per anticipazione fattane”.

In sintesi, le difese svolte: in via preliminare, difetto di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza della chiamata in causa di SAPNA; sempre in via preliminare, carenza di interesse ad agire del ricorrente e domanda di manleva, sia nei confronti del ricorrente, sia nei confronti di SAPNA. Nel merito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di prova a supporto della richiesta e, comunque, l’infondatezza della domanda per avvenuta integrale erogazione da parte di SAPNA delle somme dovute nel periodo di assegnazione temporanea rivendicato nel ricorso.

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza possibile di euro 45.000,00 oltre le spese.

- Con la determinazione del 30/07/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l’incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Salvatore Esposito - CUB - Trib. Di Napoli.

La causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La domanda di controparte è la seguente: *“a) dichiarare la illegittimità della sospensione orale comminata al ricorrente e per l’effetto ordinare al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, a consentire al lavoratore l’espletamento della sua attività lavorativa con ogni effetto di legge, ivi incluso il diritto ad essere assorbito tra le unità di personale del SAPNA – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (Società partecipata al 100% dalla Città Metropolitana di Napoli) in forza di quanto rappresentato in premessa; b) condannare in solido il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e il SAPNA alla corresponsione della retribuzione non percepita dal lavoratore dal mese di ottobre 2017 sino alla data della ripresa*

dell'attività lavorativa, con ogni onere, emolumento e/o indennità previsti dalla legge e dal CCNL Federambiente per un importo che ad oggi ammonta ad € 70.000,00 (35 mesi di stipendio x € 2.000,00 al mese) oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria nonché oneri contributivi in favore dell'ente previdenziale (INPS) nell'interesse del ricorrente; c) condannare in solido, altresì, gli enti resistenti al risarcimento dei danni materiali e morali patiti dall'istante per effetto dell'illegittimo comportamento, da liquidarsi in via equitativa”.

In sintesi, le difese svolte: il giudizio è stato inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. La Società sollevava tra l'altro, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza territoriale in favore della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Il Tribunale, con decreto del 29/6/2021, rilevava la propria incompetenza disponendo la riassunzione nel termine di tre mesi dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., cosa effettivamente avvenuta con separato giudizio.

Il valore della causa è di euro 15.000,00, ma non è stato corrisposto nulla poiché il Tribunale adito (Trib. Napoli) non è quello di competenza, pertanto, si attende nuova notifica dello stesso atto presso Tribunale di S. Maria C.V.

- Con la determinazione del 03/08/2021 la Società ha affidato allo Studio Maresca l'incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Francesco Martorelli - CUB.

Di seguito la domanda presentata: “1) *Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive con decorrenza dal 01.01.2015 al 06.07.2019 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso. 2) Condannare il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, al pagamento in favore del sig. Martorelli Francesco delle suddette differenze retributive mai percepite, pari ad Euro 173.550,98 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e omissione contributiva previdenziale o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 3) Condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro-*

tempore alle spese del presente procedimento in favore del costituito procuratore per anticipazione fattane”.

In sintesi, le difese svolte: in via preliminare, difetto di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza della chiamata in causa di SAPNA. Sempre in via preliminare, carenza di interesse ad agire del ricorrente e domanda di manleva, sia nei confronti del ricorrente, sia nei confronti di SAPNA. Nel merito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di prova a supporto della richiesta e, comunque, l’infondatezza della domanda per avvenuta integrale erogazione da parte di SAPNA delle somme dovute nel periodo di assegnazione temporanea rivendicato nel ricorso.

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza possibile di euro 45.000,00 oltre le spese.

- Con la determinazione del 22/09/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l’incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Tito Fabio.

Di seguito la domanda presentata: *“1) Voglia l’Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive con decorrenza dal 01.01.2015 al 06.07.2019 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso; 2) condannare il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, al pagamento in favore del sig. Tito Fabio delle suddette differenze retributive mai percepite, pari ad Euro 164.081,27 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e omissione contributiva previdenziale o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 3) condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore alle spese del presente procedimento in favore del costituito procuratore per anticipazione fattane”.*

In sintesi, le difese svolte: in via preliminare, difetto di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza della chiamata in causa di SAPNA. Sempre in via preliminare, carenza di interesse ad agire del ricorrente e domanda di manleva, sia nei confronti del ricorrente sia nei confronti di SAPNA.

Nel merito, l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova a supporto della richiesta e, comunque, l'infondatezza della domanda per avvenuta integrale erogazione da parte di SAPNA delle somme dovute nel periodo di assegnazione temporanea rivendicato nel ricorso.

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza possibile di euro 45.000,00 oltre le spese.

- Con la determinazione del 27/10/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l'incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Mario Esposito ed altri – CUB - Trib. SMCV.

Di seguito la domanda presentata: *“a) Dichiarare l’illegittimità della sospensione orale comminata al ricorrente e per l’effetto ordinare al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, a consentire al lavoratore l’espletamento della sua attività lavorativa con ogni effetto di legge, ivi incluso il diritto ad essere assorbito tra le unità di personale del SAPNA – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (Società partecipata al 100% dalla Città Metropolitana di Napoli) in forza di quanto rappresentato in premessa; b) condannare in solido il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e il SAPNA alla corresponsione della retribuzione non percepita dal lavoratore dal mese di ottobre 2017 sino alla data della ripresa dell’attività lavorativa, con ogni onere, emolumento e/o indennità previsti dalla legge e dal CCNL Federambiente per un importo che ad oggi ammonta ad € 70.000,00 (35 mesi di stipendio x € 2.000,00 al mese) oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria nonché oneri contributivi in favore dell’ente previdenziale (INPS) nell’interesse del ricorrente; c) condannare in solido, altresì, gli enti resistenti al risarcimento dei danni materiali e morali patiti dall’istante per effetto dell’illegittimo comportamento, da liquidarsi in via equitativa”.*

In sintesi, le difese svolte: in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per genericità e per assenza di prova a supporto della richiesta. Nel merito infondatezza del ricorso, sostenendo che i prelievi facoltativi messi a disposizione della Società ed eventualmente richiesti dai lavoratori non consentono, diversamente da quanto avviene per le visite di idoneità obbligatorie, di richiedere lo svolgimento degli stessi al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in alternativa, un permesso pari al tempo del prelievo.

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza remota.

- Con la determinazione del 27/10/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l'incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Del Prete Sosio - CUB - Trib. SMCV.

Di seguito la domanda presentata: *"1) Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive con decorrenza dal 01.01.2015 al 06.07.2019, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso; 2) condannare il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, Partita IVA IT03532640616, al pagamento in favore del sig. Del Prete Sosio delle suddette differenze retributive mai percepite, pari ad Euro 168.335,34 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e omissione contributiva previdenziale o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia; 3) condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore alle spese del presente procedimento in favore del costituito procuratore per anticipazione fattane".*

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza possibile di euro 45.000,00 oltre le spese.

- Con la determinazione del 27/10/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l'incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Fanzini Salvatore – CUB - Trib. SMCV.

Di seguito la domanda presentata: *"1) Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive con decorrenza dal 01.01.2015 al 06.07.2019 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso; 2) condannare il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, al pagamento in favore del sig. Nardi Mario delle suddette*

differenze retributive mai percepite, pari ad Euro 174.287,40 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e omissione contributiva previdenziale o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 3) condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore alle spese del presente procedimento in favore del costituito procuratore per anticipazione fattane”.

In sintesi, le difese svolte: non ancora costituiti in giudizio; prima udienza di comparizione fissata per il giorno 12/05/2022.

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza possibile di euro 45.000,00 oltre le spese.

- Con la determinazione del 27/10/2021 la SAPNA ha affidato allo Studio l’incarico per il ricorso ex art. 414 cpc azionato dal sig. Nardi Mario – CUB - Trib. SMCV.

Di seguito la domanda presentata: “1) *Voglia l’Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive con decorrenza dal 01.01.2015 al 06.07.2019 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso; 2) condannare il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, al pagamento in favore del sig. Nardi Mario delle suddette differenze retributive mai percepite, pari ad Euro 168.226,51 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e omissione contributiva previdenziale o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 3) condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore alle spese del presente procedimento in favore del costituito procuratore per anticipazione fattane”.*

Ad oggi esiste un rischio di soccombenza possibile di euro 45.000,00 oltre le spese.

La Società ha fornito al sottoscritto anche una relazione di sintesi dei giudizi SAPNA relativi a richieste di pagamento di ristori ambientali, sintesi che è stata poi inviata anche alla Fondazione Utilitatis per quanto di sua competenza.

Premesso che solo con nota prot. n. 126700 del 18.09.2018 la Città metropolitana di Napoli invitava la SAPNA ad inserire, tra le voci di costo del servizio di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, l'importo previsto quale quota di ristoro per i comuni sede di impianti di trattamento (TMB già STIR), invertendo, quindi, l'indirizzo di cui alla Delibera della Provincia di Napoli n. 364 del 23.05.2011, che determinava la tariffa per l'anno 2011, escludendo la quota di ristoro ambientale, sono emersi sei giudizi relativi alla questione dei ristori ambientali attualmente in corso.

Di seguito un dettaglio dei giudizi pendenti relativi ai ristori:

1. SAPNA c/ Comune di Tufino e Città Metropolitana – TAR Campania Napoli

(Incarico conferito all' Avv. R. Marone con nota prot. n.9401 del 26.05.2022)

Il giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla SAPNA avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11153/2016 (**all.4 e 4bis**) che ha condannato la società SAPNA e la Provincia di Napoli, in solido, al pagamento della somma di € **1.672.729,08 (da maggio 2011 a giugno 2012)**, oltre interessi legali dal 28.11.2012 a titolo di quota di ristoro ambientale.

La Città Metropolitana, già con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 63 del 30/05/2017- cfr. altresì Delibera del Sindaco Metropolitanano n. 27 del 09.02.2017 e DD n. 3573 del 22.06.2017 (**all. 4 ter, 4quater, 4quinquies**) ha provveduto a liquidare ed a pagare il Comune di Tufino l'intera somma di € 1.781.986,64, avanzando successivamente richiesta alla SAPNA di restituzione delle somme (cfr. corrispondenza intercorsa nota prot. 11944 del 31.10.2019 e nota SAPNA prot. 12793 del 15.11.2019 (**all. 5 e 6**)).

La SAPNA ha, invece, provveduto alla liquidazione dell'imposta di registro di € 52.408,00 e con richiesta al Socio Unico di restituzione delle somme versate ad oggi non ancora restituite (cfr. note SAPNA prot. n. 5228 del 23.05.2018 n. 6265 del 26.06.2019 (**all. 7 e 8**)).

Il procedimento in secondo grado si è concluso con **sentenza emessa dalla Corte di Appello, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio in data 03.03.2022, n. 950 del 10.03.2022** - RG 30456/2018, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del

Giudice ordinario spettando la giurisdizione sulla stessa al Giudice Amministrativo (**all. 8 bis**).

In data 30.05.2022 il Comune di Tufino, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 950/2022 ha notificato alla SAPNA ricorso per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione innanzi il TAR Campania di Napoli (**all. 8 ter**).

**2. SAPNA c/ Comune di Tufino – Corte di Cassazione, R.G. 3049/2018
(Incarico conferito all'Avv. Riccardo Marone con nota prot. n. 9336 del 25.05.2022)**

Con sentenza n. 353/2018 pubblicata 12.01.2018 il Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, ha condannato la parte attrice SAPNA rigettando la domanda avanzata al Comune di Tufino di restituzione delle somme versate dalla SAPNA all'amministrazione comunale per il periodo da **gennaio ad aprile 2011** a titolo di ristori ambientali (**all.9**).

La stessa è stata impugnata dalla SAPNA dinanzi la Corte di Appello di Napoli (**all.9 bis**) e definita con sentenza n. 4699 del 21.12.2021 (**all. 9ter**) rigettandone l'appello e confermando la sentenza di I grado.

Alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Appello, la SAPNA ha conferito mandato all'Avv. Marone per impugnare la stessa in Corte di Cassazione.

**3. Comune di Tufino c/ SAPNA e Città Metropolitana – Tribunale di Napoli,
X Sez. n. r.g. 30456/2018
(Incarico conferito all' Avv. R. Marone con nota prot. n. 101500 del 20.11.2018)**

Il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento del Comune di Tufino avanzata con atto di citazione dell'Avv. Orefice – cfr. prot. SAPNA n. 10020 del 07.11.2018 (**all.10 e 10bis**), nei confronti della società SAPNA e della Città Metropolitana, della somma di € **2.805.097,84**, di cui 2.674.496,46 per quote di ristoro ambientale maturate per i conferimenti effettuati nello STIR di Tufino nel periodo **da 01/07/2012 al 31.12.2017** ed € 130.601,38 per interessi legali e rivalutazione monetaria relativi al periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2018, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi fino all'effettivo soddisfo.

Il giudizio di primo grado, definito con **sentenza del Tribunale di Napoli n. 4801/2022 pubblicata in data 16/05/2022** RG 30456/2018, ha accolto la richiesta del Comune di Tufino condannando, in solido tra loro, SAPNA e Città Metropolitana di Napoli al pagamento delle quote di ristoro ambientale per il periodo in questione (**all. 10ter**).

Alla luce della sentenza emessa e notificata dal legale di controparte, la SAPNA ha conferito mandato all'Avv. Marone per la costituzione dinanzi la Corte di Appello per impugnare la sentenza *de quo*.

Con Ordinanza della Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio in data 16/11/2022, è stata rigettata l'istanza presentata da questa SAPNA di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 4801/2022 introitando il processo in decisione (**all. 10 quater**).

4. SAPNA c/ Comune di Caivano ed altri – Corte di Appello di Napoli (Incarico conferito all' Avv. R. Marone con nota prot. 9169 del 27.10.2021)

Il giudizio ha ad oggetto l'appello proposto nell'interesse di SAPNA avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8310 del 13.10.2021 RG 4689/2021 (**all. 11, 11bis, 11ter e 11quater**) – cfr. prot. SAPNA n. 8746 del 15.10.2021 che ha accolto la domanda del Comune di Caivano nei confronti della sola SAPNA con condanna della società al pagamento della somma di € **2.818.651,50 (per gli anni 2012-2013-2014)** a titolo di quota di ristoro ambientale oltre interessi e spese di lite.

La SAPNA, con atto notificato l'11.11.2021, ha impugnato la sentenza dinanzi la Corte di Appello con richiesta della sospensione della provvisoria esecutività.

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta, riunita in camera di consiglio in data 19/04/2022, ha deliberato di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 19.12.2023 (**all. 11 quinquies**).

Relativamente al **periodo 2015, 2016, 2017 e primo semestre 2018**, il Comune di Caivano ha richiesto, con nota prot.n. 32179 del 19.11.2021 registrata al protocollo SAPNA con n. 10145 del 22.11.2021, l'erogazione della somma di Euro 2.524.129,20 alla SAPNA SpA (**all. 11 sexties**) successivamente rettificati ad euro **2.204.895,23 (all. 11 septiem)**.

In data 23.09.2022 il comune di Caivano ha notificato a SAPNA atto di citazione c/ SAPNA, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania con la richiesta di corresponsione dei ristori ambientali per **euro 2.204.895,23** maturati nel periodo **2015, 2016, 2017 e primo semestre 2018 (all. 11 octies)**, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A riguardo, si è provveduto a dare mandato all'Avv. Marone per la costituzione in difesa della SAPNA in prossimità dell'udienza fissata per il 23 gennaio 2023.

5. Comune di Giugliano c/ SAPNA e Città Metropolitana - Tribunale di Napoli Nord
(Incarico conferito all'Avv. Assunta Di Stefano con nota prot. n. 0000549 del 15.01.2019)

Il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord ha ad oggetto l'opposizione della SAPNA alla ingiunzione emessa il 18.12.2018 dal Comune di Giugliano ex r.d. n. 639 del 14.04.1910, e notificata il 3.01.2019 (**all.12 e 12bis**), con la quale si chiede il pagamento della somma di € **5.538.941,67 (periodo da 01.01.2011 al 30.12.2017)**, oltre interessi.

Il Tribunale, con ordinanza in data 2.7.2019 (**all.13**), ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della ingiunzione.

Il Comune di Giugliano ha, quindi, proceduto alla esecuzione forzata con pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente di SAPNA a seguito del pagamento effettuato dalla Città Metropolitana, pari ad € 5.591.387,53 - cfr. Delibera del consiglio metropolitano n. 343 del 27.11.2019 e n. 413 del 20/12/2019 e Determina dirigenziale n. 9925 del 30/12/2019 (all.14, 14bis, 14ter, 14quater). La procedura esecutiva è stata estinta ed è stato disposto lo svincolo delle somme pignorate a SAPNA.

Il giudizio di opposizione è nel frattempo proseguito e il Tribunale ha disposto la nomina di un c.t.u. per accertare la correttezza o meno del calcolo del contributo ambientale effettuato dal Comune nella ingiunzione e oggetto di contestazione da parte di SAPNA.

Il c.t.u., in data 14.10.2021 ha comunicato la bozza della relazione ai cc.tt.pp. al fine delle osservazioni dei tecnici di parte.

Dalla lettura della bozza risulta che il tecnico del Tribunale ha confermato la tesi di SAPNA e cioè che il contributo spettante per il periodo 01.01.2011-30.12.2007 è di € 4.994.670,21 e non invece di € 5.372.397,24, come calcolato nella ingiunzione (**all. 15**).

Inoltre SAPNA, nella opposizione, ha eccepito la intervenuta prescrizione delle somme relative al periodo dal 01.01.2011 al 29.05.2013 in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione, da parte del Comune, è del maggio 2018.

In sintesi, quindi, le somme oggetto della ingiunzione sono state già pagate dalla Città Metropolitana.

Inoltre è stato accertato un credito inferiore a quello richiesto ed incassato per cui, laddove il calcolo verrà confermato con relazione definitiva (ad oggi non depositata) il Comune dovrà essere condannato a pagare alla Città Metropolitana la differenza.

Se poi verrà accolta l'eccezione di prescrizione, la condanna del Comune alla restituzione di somme sarà molto più consistente (le somme calcolate per il periodo oggetto dell'eccezione di prescrizione ammontano ad € 2.578.043,03).

In ogni caso è la Città Metropolitana che ha diritto alla restituzione di eventuali somme avendo provveduto al pagamento in favore del comune.

La causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2023.

6. Comune di Terzigno c/ SAPNA – Riassunzione dinanzi il Tribunale di Napoli

(Incarico conferito all' Avv. A. Erra con nota prot. n. 222 del 10.01.2021)

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3419 del 7.10.2020 (**all.16, 16bis e 16ter**) ha accolto l'appello proposto dal Comune di Terzigno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato le parti al Tribunale di Napoli per l'accertamento e relativa quantificazione del contributo ambientale spettante. Con tale sentenza vi è la soccombenza delle sole spese legali in solido con la Città Metropolitana di Napoli – cfr. nota registrata al prot. SAPNA n. 12019 del 14.12.2020 (**all.17**).

A seguito della sentenza sopra menzionata, il Comune di Terzigno, con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio la SAPNA e Città Metropolitana di Napoli (**all.18**) per sentirle condannare, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale, della somma di **euro 827.000,00** a titolo di ristori ambientali **relativi all'anno 2011 ed al I semestre 2012 (sino a tutto il 16.05.2012)**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e poiché lo stesso, a seguito dell'emergenza rifiuti verificatasi nel 2008 sull'intero territorio della Regione Campania, era stato individuato come sede di discarica nella località Pozzelle, denominata "Cava Sari".

Il giudizio veniva incardinato innanzi al Tribunale di Napoli sez. X dr. Pappalardo, R.G.: 28107/2020 e veniva fissata l'udienza del 6/05/2021 per la comparizione delle parti. Si costituiva ritualmente SAPNA che, *in primis*, rilevava il difetto di giurisdizione del G.O. poiché il Comune di Terzigno non agiva per ottenere un " corrispettivo del servizio di smaltimento" bensì una somma a titolo di "ristoro ambientale" per gli anni 2011/2012 previsto da una ordinanza commissariale che ha perso efficacia ed effetto nell'anno 2009 e per questo rimessa alla giurisdizione del G.A. SAPNA, nel merito, contestava l'applicazione della normativa citata dal Comune di Terzigno nonché la spropositata quantificazione delle somme richieste. All'udienza del 06/05/2021, il Giudice, stante il carattere documentale del giudizio, rinviava la causa all'udienza del 05/12/2022 per la precisazione delle conclusioni.

7. Comune di Terzigno c/ SAPNA e Città Metropolitana – Riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Campania concluso con sentenza n. 00736/2022 dell'08.09.2022

(Incarico conferito all'Avv. A. Di Stefano con nota prot. n. 6070 del 19.06.2019)

Il Comune di Terzigno, a seguito di Sentenza n. 2335 depositata il 28.02.2019 (**all. 19**) con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del TAR Campania – Napoli, procedeva alla riassunzione dello

stesso giudizio dinanzi al TAR Campania notificando apposito ricorso a SAPNA in data 27.06.2019 (**all. 20**).

In data 5 settembre 2022 il comune di Terzigno depositava la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo provveduto a proseguire il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.

Pertanto, il TAR Campania, con decreto in data 8 .09.2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso (**all. 21**).

La richiesta avanzata dal Comune di Terzigno nel giudizio in questione è la medesima di cui al punto 6) ovvero il riconoscimento della somma di euro 827.000,00 a titolo di ristori ambientali, relativi all'anno 2011 ed al I semestre 2012 (sino a tutto il 16.05.2012), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Infine, la Società ha fornito allo scrivente un quadro di sintesi degli incarichi legali, per contenziosi, pareri e locazioni, assegnati nel 2021 ai seguenti avvocati:

- *Avv. Abbagnano Trione Andrea*
- *Avv. Acri Amedeo*
- *Avv. D'Aponte Marcello*
- *Avv. Erra Alfonso*
- *Avv. Esposito Gennaro*
- *Avv. Giasi Antonio*
- *Studio Maresca*
- *Avv. Marone Riccardo*
- *Avv. Parisi Pasquale*
- *Avv. Daniel Bianco*
- *Avv. Bocchini Roberto*
- *Avv. Calabrese Cosimo*
- *Avv. Coppola Paola*
- *Avv. Lentini Lorenzo*
- *Avv. Fusco Lorenzo*
- *Avv. Galotto Giannicola*
- *Avv. Iengo Manolo*
- *Avv. Mautone Pasquale*
- *Avv. Migliarotti Francesco*
- *Avv. Monda Nicola*

- *Avv. Napolitano Andrea*
- *Avv. Parrella Luca*
- *Avv. Quagliata Ferdinando*
- *Avv. Simonetti Guido*
- *Avv. Testa Marcella*
- *Avv. Varriale Massimiliano*

Di seguito una tavola riassuntiva per incarico e legale aggiornata al 31.12.2022:

ELENCO LEGALI INCARICATI DA S.A.P.NA NELL' ANNO 2022 - aggiornamento al 31/12/2022

CONTENZIOSI :									
AVVOCATI	Oggetto incarico	Data incarico	Lettera d'incarico n. prot.	Determina	Valore indicativo della causa (euro)	Nota esplicativa	Stato procedimento	previsione di spesa DM55/2014 - 50% (euro): imponibile al netto di IVA CPA, Spese Generali (15%) e di procedura (euro)	SOMMATORIA ONORARI
avv. Andrea Abbagnano Trione congiunto con Avv. Ilaria Criscuolo	PP n. RG 52248/20218, n. 522484/2021, n. 522485/2021, n. 522491/2021	29/07/2022	13302	Determinazione del 14/07/2022	non determinabile	valore causa non determinabile trattandosi di Procedimenti Penali	IN CORSO	euro 9.000,00 (euro 4.500 avv. Abbagnano Trione, euro 4.500 avv. Criscuolo)	9.000,00
avv. Amedeo Acri	D.I. _ IRPINIA AMBIENTE	01/02/2022	1666	Determinazione del 20/01/2022	€ 147.730,97	147.730,97 oltre interessi legali e di mora e oltre spes legali	CONCLUSO con transazione prot. SAPNA n. 5666 del 28/03/2022	1.067,50	1.067,50
avv. Amedeo Acri	Recupero crediti contro comuni di Massa di Somma (periodo nov21-feb22) , S.M.La Carità (periodo lug21-feb22), Cardito (periodo lug21-feb22)	10/06/2022	10320	Determinazione del 06/06/2022	€ 980.873,72	Massa di Somma debito euro 80.052,04 - S.M.La Carità debito euro 171.484,60 - Cardito debito euro 729.337,08, oltre interessi legali di mora e spese legali	CONCLUSO MASSA DI SOMMA con transazione prot. SAP.NA 142 del 04/01/2023 - IN CORSO gli altri	Massa di Somma 6.715,00; S.M.La Carità 6.715,00; Cardito 13.902,00	27.332,00
avv. Amedeo Acri	Recupero crediti contro comuni di Paupisii periodo sett-ott 2020 e sett 2021- febb 2022, S.Giorgio del Sannio periodo nov 2021- febb2022	28/06/2022	11415	Determinazione del 01/07/2022	€ 78.621,79	Paupisi debito euro 19.196,16 _ S.Giorgio del Sannio debito euro 59.425,63	IN CORSO	Paupisi giudizio di cognizione euro 2.417,50 _ S.Giorgio del Sannio D.I. 1.065,50	3.483,00

ENTE D' AMBITO NA 1
Protocollo Arrivo N. 62 2023 del 20-01-2023
Doc. Principale - Copia del Documento Firmato Digitalmente

avv. Amedeo Acri	Azione di responsabilità nei confronti dei dirigenti, funzionari, etc. del comune di Casalnuovo - rif. Sentenza n. 1439/2022 (recupero taxa anno 2016)	28/07/2022	13246	Determinazione del 26/07/2022	€ 1.113.656,09	euro 1.113.656,09 oltre interessi e spese	IN CORSO	13.902,00	13.902,00
avv. Amedeo Acri	Appello avverso la sentenza n. 1439/2022 - SAP.NA c/ Comune di Casalnuovo per recupero taxa anno 2016	28/07/2022	13247	Determinazione del 26/06/2022	€ 1.113.656,09	euro 1.113.656,09 oltre interessi e spese	IN CORSO	12.454,00	12.454,00
avv. Amedeo Acri	Recupero crediti c/ comuni di S. Giorgio del Sannio, Montesarchio, S..Arcangelo T.	26/10/2022	17189	Determinazione del 15/11/2022	€ 168.408,10	euro 108.036,91 fatture gen-lug 22 S. Giorgio del S. _ euro 56.816,93 fatture mar-lug 22 Montesarchio _ euro 3.554,26 fatture gen-lug 22 S.Arcangelo T.	IN CORSO	S.Giorgio del Sannio D.I. euro 1.067,50; Montesarchio D.I. euro 1.067,50; S.Arcangelo T. D.I. euro 225,00	2.360,00
avv. Amedeo Acri	Recupero crediti c/ comuni di S. Martino Sannita, S. Lorenzello, Baselice , (Santacroce ha pagato)	26/10/2022	17188	Determinazione del 28/10/2022	€ 56.935,79	euro 29.928,08 fatture gen-lug 22 S. Lorenzello _ euro 9.731,65 fatture mar-lug 22 S.Martino S. _ euro 10.650,93 Baselice fatture gen- giu 22_ euro 6.625,13 fatture mar-lug 22 S.Croce del S.	IN CORSO	S. Martino Sannita giud.cogniz. Euro 2.538,50; S.Lorenzello giud.cogniz. Euro 3.808,00; Baselice giud.cogniz. Euro 2.538,50; Santacroce D.I. n. 2.83,50 (S. Croce del Sannio ha pagato prima di avviare la causa, quindi escluso da incarico)	8.885,00
avv. Daniel Bianco	Esecuzion forzata presso terzi nei confronti del comune di Ischia e per eventuale giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.pc. Per il recupero degli interessi e spese legali di cui al D.I. 9/2019	04/05/2022	7989	Determinazione del 02.05.2022	€ 54.117,63	interessi per euro 49.277,37 + spese legali per euro 4.840,26	IN CORSO	ESECUZIONE PRESSO TERZI: EURO 1057,50 EVENTUALE GIUDIZIO DI COGNIZIONE: EURO 3.627,00	4.684,50
avv. Daniel Bianco	Incarico con validità ricognitiva per la rappresentanza SAPNA nel giudizio di ottemperanza c/ Comune di Ischia - TAR Campania	18/05/2022	8922	Determinazione del 16.05.2022	€ 54.117,63	interessi per euro 49.277,37 + spese legali per euro 4.840,26	IN CORSO	euro 1.472,50	1.472,50
avv. Roberto Bocchini	Appello avverso la sentenza TAR Campania n. 200/2022 c/ FIBE	28/07/2022	12606	Determinazione dell' 08/07/2022	VALORE NON DETERMINABILE	valore indeterminabile	IN CORSO	25.000,00	25.000,00
avv. Roberto Bocchini	Recupero crediti Comuni di San Paolo Belsito e Marigliano a tutto il 31.03.2022	15/06/2022	10625	Determinazione del 10.06.2022	€ 1.166.797,10	Marigliano: € 1038735,11 San Paolo Belsito: € 128061,99	IN CORSO	Marigliano: giudizio di cognizione complessivi euro 18.072,50 San Paolo Belsito: giudizio di cognizione euro 6715,00 + euro 270 per procedimento	25.057,50

ENTE D' AMBITO NA 1
 Protocollo Arrivo N. 62/2023 del 26-01-2023
 Doc. Incipiale - Copia Del Documento Firma Digitalmente

								monitorio per l'anno 2020	
avv. Roberto Bocchini	Casandrino recupero crediti dal 01.07.2020 al 30.09.2022	02/12/2022	19057	Determinazione del 02.12.2022	€ 548.341,74	giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale	IN CORSO	euro 14.596,5	14.596,50
avv. Roberto Bocchini	Procedura esecutiva Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1415/2022 - Giudizio SAPNA c/ Comune di Casandrino	27/12/2022		Determinazione del 23/12/2022	residuo credito sorta capitale euro 141.923,84 + spese di lite euro 1.250,00 + spese legali euro 11.472,00	procedura esecutiva	IN CORSO	euro 1.546,50	1.546,50
avv. prof.ssa Paola Coppola	Ricorso in Cassazione relativo all'accertamento anno 2013 su CTR di Napoli n. 8486/18/2021 sull'appello n. 5257/2020	19/07/2022	12710	Determinazione del 08/06/2022	ca € 17.000,00 oltre interessi		CONCLUSO con accoglimento ricorso - l'A.delle E. ... ha proposto ricorso in Cassazione .	compenso euro 8.000,00 e 300,00 euro per spese domiciliatario	8.300,00
avv. prof.ssa Paola Coppola	Appello in CTR relativo all'accertamento 2015 (sentenza CTP di Napoli n. 658 del 13.01.2022 e depositata il 17.01.2022)	19/07/2022	12709	Determinazione del 21/06/2022	oltre € 300.000,00		IN CORSO - prox ud. 30/01/2023	15.000,00	15.000,00
avv. prof.ssa Paola Coppola	Appello SAPNA avverso sentenza CTP n. 2106/8/2022 (rimborso IVA anno 2016)	16/12/2022	19668	Determinazione del 13/12/2022	oltre € 9.000.000,00		IN CORSO	15.000,00	15.000,00
avv. Ilaria Criscuolo	Incarico P.P. - ing. IODICE	29/11/2022	18866	Determinazione del 25/11/2022	non determinabile	non determinabile trattandosi di procedimento penale	IN CORSO	3.420,00	3.420,00
avv. D'Aponte Marcello	SAP.NA C/ Palma L. - appello sentenza n. 7183/2021	28/02/2022	3526	Determinazione del 22/02/2022	€ 5.947,34	Recupero della somma versata a seguito della sentenza n. 7183/2021 pari ad euro 5.947,34, oltre ciò che mensilmente viene riconosciuto per avanzamento di livello pari a circa 90,00 (lordi) euro mensili	IN CORSO	5.393,00	5.393,00
avv. D'Aponte Marcello	Rimodulazione Determinazione AU del 02/03/2015 per liquidazione fatture per ricorsi personale (suddivisi in n.15 ricorsi da 3 dipendenti ognuno)			Determinazione del 12/04/2022	€ 105.000,00	I ricorsi sono stati vinti da SAP.NA , si è provveduto a rimodulare l'onorario dell'avv. D'Aponte da 75.000,00 a 105.000,00. (rif. det. 2/3/2015)	CONCLUSO	105.000,00	105.000,00

ENTE D'AMBITO NA 1
 PROTOCOLLO ARRIVO N. 62/2023 del 20-01-2023
 Doc. Principali - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

avv. D'Aponte Marcello	SAP.NA c/ Di Maio - opposizione ordinanza fase sommatoria (imp. Di licenziamento - decreto n. 181/2022)	11/03/2022	4493	Determinazione del 02/03/2022	NON DETERMINABILE	NON DETERMINABILE	IN CORSO	5.393,00	5.393,00
avv. Assunta Di Stefano	Appello ASIA	02/02/2022	1777	Determinazione del 26/01/2022	€ 4.143.169,00	4.143.169 salva ulteriore precisazione e quantificazione del credito complessivo all'esito della CTU	IN CORSO	18.000,00	18.000,00
avv. Gennaro Esposito	Retifica determina S.Gennaro Vesuviano del 29.12.2021 recupero residuo crediti anni 2020 e 2021 al netto delle fatture cedute	22/02/2022	3195	Determinazione del 02.03.2022	€ 186.371,67		IN CORSO	6.715,00	6.715,00
avv. Gennaro Esposito	Recupero crediti contro il comune di Volla luglio 2021- marzo 2022	18/07/2022	12608	Determinazione del 18/07/2022	€ 580.878,86	€ 580.878,86 oltre interessi legali e di mora e oltre spese legali	IN CORSO - prox ud. 10/10/2023	13.902,00	13.902,00
avv. Gianlivio Fasciano	Ricorso sig. Granata	02/02/2022	1781	Determinazione del 26/01/2022	€ 400.000,00	400.000,00 oltre interessi	IN CORSO	5.393,00	5.393,00
avv. Gianlivio Fasciano	attività di assistenza giuslavoristica a supporto delle relazioni sindacali e sino al perfezionamento degli accordi decentrati di II livello	12/12/2022	19417	Determinazione del 28/11/2022	NON DETERMINABILE		CONCLUSO	6.000,00	6.000,00
Avv. Lorenzo Fusco	Consulenza / patrocinio Pignoramenti c/ terzi	05/02/2022	2032	Determinazione del 28/01/2022	NON DETERMINABILE	NON DETERMINABILE	IN CORSO	3.000,00	3.000,00
avv. Lorenzo Fusco	Opposizione all'atto di pignoramento azionato dal sig. Guaracino- C.U.B. (rif. D.I. n. 305/2015)	18/03/2022	4977	Determinazione del 15/03/2022	euro 58.972,17 oltre oneri di legge	valore del D.I. n. 305/2015	IN CORSO	6.715,00	6.715,00
Avv. Lorenzo Fusco	Opposizione appello sentenza N. 89/2022 azionato dal comune di Marano	22/03/2022	5220	Determinazione del 15/03/2022	869.866,78 oltre rivalutazione	Appello azionato dal comune di Marano soccumbente su sentenza n. 89/2022	IN CORSO	12.454,00	12.454,00

avv. Lorenzo Fusco	Incarico per patrocinio ricorsi TAR SU - Contribuenti, innanzi al Giudice di Pace e alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di ogni ordine e grado	21/12/2022	19851	Determinazione del 19/12/2022	NON DETERMINABILE		IN CORSO	29.400 euro (98,00 euro /CAUSA)	29.400,00
avv. Antonio Giasi	Appello in Consiglio di Stato avverso sentenza n. 2889/2022 TAR Campania - ingiunzioni n. 106 e 110 della PCM	25/05/2022	9337	Determinazione del 25/05/2022	€ 14.471.158,35	ingiunzione n. 106/2015 per euro 11.356.525,61 oltre interessi per euro 442.978,36 e ingiunzione n. 110/2015 per euro 2.574.328,44 oltre interessi per euro 97.326,38	CONCLUSO ordinanza CdS n. 5320/2022 - in via di definizione piano di rientro.	15.410,00	15.410,00
avv. Antonio Giasi	Costituzione nel giudizio di opposizione in appello azionato dal comune di Tufino su sentenza n.1526/2022	27/10/2022	17315	Determinazione del 27.10.2022	4,5 milioni di euro	La domanda di sapna, accolta in I grado, riguarda euro 109.048,55 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Nell'appello il Comune di Tufino assume di essere creditore di SAPNA per oltre 4,5 milioni di euro per ristori ambientali	IN CORSO	15.000,00	15.000,00
avv. Antonio Giasi	Recupero crediti SAPNA c/ Comune di Casalnuovo da ottobre 2021 ad agosto 2022	23/11/2022	18595	Determina del 21/11/2022	€ 1.661.048,80		IN CORSO	18.975,50	18.975,50
avv. Agnese Gualtieri	Costituzione del ricorso per riassunzione Ing. Giovanni Perillo - Corte di Appello Sez .Lavoro	20/10/2022	16919	Determinazione del 13/10/2022	€ 161.902,68	€ 161.902,68 oltre interessi legali e di mora e oltre spese legali	IN CORSO	6.378,00	6.378,00
avv. Manolo Iengo	recupero crediti contro il comune di Camposano luglio 2021-marzo 2022	18/07/2022	12607	Determinazione del 28/07/2022	€ 60.933,06	€ 60.933,06 oltre interessi legali e di mora e oltre spese legali	IN CORSO - prox ud. 23/02/2023	6.715,00	6.715,00
Studio legale Maresca	Ricorso ex art 702 bis cpc CUB sig. Benvenuto	15/02/2022	2704	Determinazione del 14/02/2022	NON DETERMINABILE	indeterminabile, complessità bassa, rischio soccombenza con eventuale rivalsa sul CUB	CONCLUSO E PROPOSTO APPELLO - prox ud. 19/06/2024	4.407,50	4.407,50
Studio legale Maresca	Ricorso ex art 702 bis cpc CUB sig. Martorelli	15/02/2022	2706	Determinazione del 14/02/2022	NON DETERMINABILE	indeterminabile, complessità bassa, rischio soccombenza con eventuale rivalsa sul CUB	IN CORSO - prox ud. 16/05/2023	4.407,50	4.407,50

Studio legale Maresca	Ricorso ex art 702 bis cpc CUB sig. Cerbone	15/02/2022	2710	Determinazione del 14/02/2022	NON DETERMINABILE	indeterminabile, complessità bassa, rischio soccombenza con eventuale rivalsa sul CUB	PERSONA . RG 18504/2021-accoglimento del 14/4/22. liquidazione legale controparte euro 1.615,00 + liquidazione di 260 euro al sig. Cerbone da agosto 2020 - PROPOSTO OPPOSIZIONE PROX UD. 30/05/2024 (**)	4.407,50	4.407,50
Studio legale Maresca	Regolarizzazione ricorso Esposito Mario + 2(CUB) e contestuale appello avverso la sentenza del 08/03/2022- RG n. 9921/2020	28/04/2022	7669	Determinazione del 20/04/2022	NON DETERMINABILE		IN CORSO - prox ud. 27/06/2023	I° Grado euro 1.250,50 (regolarizzazione) — Appello euro 1.387,50	2.638,00
Studio legale Maresca	Incarico di consulenza di un anno per problematiche personale CUB			Determinazione del 24/06/2022	€ 10.000,00	eruo 10.000,00 oltre oneri e accessori previsti da legge	IN CORSO - validità dal 01.06.22 al 31.05.23	10.000,00	10.000,00
Avv.ti Majello/ Cesaro	Appelli 3 comuni - aggio - Casandrino Nola e Piano di Sorrento	07/12/2022	19247	Determinazione del 25/11/2022	€ 743.920,27	quote aggio da recuperare: Casandrino euro 90.210,94 ; Nola euro 521.022,54, Piano di Sorrento euro 132.686,79	IN CORSO	Euro 7.700, 00 (euro 3.850 per Avv. Majello ed euro 3.850,00 per Avv. Cesaro.	7.700,00
Avv.ti Majello/ Cesaro	Appelli 3 comuni - aggio - Frattamaggiore, Terzigno e S.Antimo	12/12/2022	19419	Determinazione del 06/12/2022	€ 540.143,96	quote aggio da recuperare: Frattamaggiore euro 187.933,85 ; Terzigno euro 161.509,82, S.Antimo euro 190.700,29	IN CORSO	Euro 7.700, 00 (euro 3.850 per Avv. Majello ed euro 3.850,00 per Avv. Cesaro.	7.700,00
Avv.ti Majello/ Cesaro	Appelli 2 comuni - aggio - Trecase, Cercola	12/12/2022	19418	Determinazione del 06/12/2022	€ 208.700,29	quote aggio da recuperare: Cercola euro 118.000,00; Trecase euro 90.700,29	IN CORSO	Euro 5.133, 00 (euro 2.566,50 per Avv. Majello ed euro 2.566,50 per Avv. Cesaro.	5.133,00
avv. Riccardo Marone	Appello sentenza n. 4801/2022, innanzi Corte di Appello di Napoli- Ristori Tufino	26/05/2022	9401	Determinazione del 25/05/2022	€ 2.805.097,84	quote di ristoro ambientale richieste dal comune di Tufino per il periodo luglio 2012 - dicembre 2017 più interessi e rivalutazione monetaria	IN CORSO	16.000,00	16.000,00
avv. Riccardo Marone	Appello in Cassazione avverso sentenza in corte di appello rg n. 3049/2018 - Ristori Tufino recupero somme periodo gennaio - aprile 2011	25/05/2022	9336	Determinazione del 25/05/2022	€ 367.306,05	quote di ristoro ambientale versate da SAPNA al comune di Tufino per il periodo gennaio - aprile 2011	IN CORSO	5.130,00	5.130,00

avv. Riccardo Marone	Costituzione nel giudizio di riassunzione innanzi TAR Campania c/ Comune di Tufino a seguito di sentenza della Corte di Appello di Napoli	24/06/2022	11163	Determinazione del 20/06/2022	€ 1.672.729,08	quote di ristoro ambientale già versate da SAPNA relativamente al periodo da maggio 2011 a giugno 2012	IN CORSO	12.000,00	12.000,00
avv Riccardo Marone	Caivano Ristori periodo dal 2015 a metà anno 2018	13/10/2022	16516	Determinazione del 11/10/2022	€ 2.204.895,23	quote di ristoro ambientale richieste dal comune di Tufino per il periodo 2015 - metà anno 2018 più interessi e rivalutazione monetaria	IN CORSO - prox ud. 23/01/2023	14.000,00	14.000,00
avv Nicola Monda	Rappresentanza nelle fasi successive del p.p. 5332/19 r.g.n.r. e n. 3438/21 r.g.i.p. a seguito di decreto che dispone il giudizio	15/06/2022	10624	Determinazione del 13/06/2022	NON DETERMINABILE AL MOMENTO		IN CORSO	in via presuntiva Euro 3.420,00 per la fase dibattimentale dinanzi al Tribunale monocratico, Euro 4.050,00 per l'eventuale fase del giudizio di Appello, Euro 6.030,00 per l'eventuale fase del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di procedura. In caso di definizione della controversia in sede stragiudiziale, il calcolo del compenso in concreto, così come previsto dal DM 55/2014, sarà definito sulla base del valore della controversia e, pertanto, in via presuntiva esso potrà variare da un minimo di Euro 4.320,00 ad un massimo di Euro 9.920,30	9.920,30
avv. Andrea Napolitano	Costituzione nel giudizio per ricorso in appello IBI Idroimpianti srl avverso la sentenza n. 3502/2022 del 07.04.2022	20/10/2022	16920	Determina del 06.06.2022	oltre 13.000.000,00		IN CORSO - prox ud. 17/05/2024	25.000,00	25.000,00
avv. Pasquale Parisi	Impugnazione lodo arbitrale - Dell'Aversana per anni 2008/2009	28/04/2022	7668	Determinazione del 20/04/2022	€ 152.245,44	euro 152.245,44 calcolo periodo anni 2008/2009	IN CORSO	6.817,50	6.817,50

ENTE D' AMBITO NA 1
 Protocollo Arrivo N. 62/2023 de 20-01-2023
 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

avv. Pasquale Parisi	Ricorso Laezza - sito di Acerra	28/04/2022	7667	Determinazione del 20/04/2022	NON DETERMINABILE		IN CORSO	euro 5.171,50 oppure euro 8.729,50 con chiamata in causa della Regione Campania	8.729,50
avv. Pasquale Parisi	Citazione per falso- SAP.Na c/ sig. Dell'Aversana	28/04/2022	7666	Determinazione del 20/04/2022	NON DETERMINABILE		IN CORSO	5.171,50	5.171,50
avv. Pasquale Parisi	Opposizione al pignoramento RGE n. 10237/2022 introdotto dal sig. Dell'Aversana	23/11/2022	18588	Determinazione del 22/01/2022	€ 152.245,55	il pignoramento è di circa 850.000 oltre spese ed interessi - di questo importo 152.245,55 fa riferimento alle annualità 2008/2009 ormai prescritte	IN CORSO	7.051,50	7.051,50
avv. Pasquale Parisi	Ricorso ex art.702 cpc per occupazione sine titolo e risarcimento dell'indennità azionato dai sigg.ri Barchetti - Mariniello	23/11/2022	18587	Determinazione del 22/11/2022	€ 32.000,00	valore della causa riportata nell'atto di citazione	IN CORSO	3.808,00	3.808,00
avv. Massimiliano Varriale	Incarico per patrocinio ricorsi TAR SU - Contribuenti, innanzi al Giudice di Pace e alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di ogni ordine e grado	21/12/2022	19850	Determinazione del 19/12/2022	NON DETERMINABILE		IN CORSO	29.400 euro (98,00 euro /CAUSA)	29.400,00
									661.826,30

PARERI:									
AVVOCATI	Oggetto incarico	Data incarico	Lettera d'incarico n. prot.	Determina	Valore indicativo della causa (euro)	Nota esplicativa	Stato procedimento	previsione di spesa DM55/2014 - 50% (euro): imponibile al netto di IVA CPA, Spese Generali (15%) e di procedura (euro)	SOMMATORIA ONORARI
avv. Amedeo Acri	Parere circa la liquidazione della fattura Ecoambiente Salerno (rif. anno 2013)	09/05/2022	8316	Determinazione del 05/05/2022	205.290,18 oltre iva	L'importo imponibile della fattura è pari a euro 205.290,18, quale incremento della tariffa anno 2013 TMB Battipaglia	CONCLUSO - parere redatto prot. SAP.NA n. 19410 del 12/12/2022	2.160,00	2.160,00

3. SINTESI DEL CONTENZIOSO

Fermi i contenziosi minori le questioni fondamentali che interessano SAPNA sono riconducibili a tre categorie:

- I ristori ambientali
- Recupero dell'aggio da parte dei Comuni
- Pendenze con la Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vediamo partitamente, ed in estrema sintesi, le tre categorie di problematiche.

I ristori ambientali rappresentano un impegno importantissimo, pari quasi 21 milioni di euro solo di sorte capitale (esattamente euro 20.510.311), oltre quindi a spese legali ed interessi.

Sotto questo profilo è probabile la soccombenza di SAPNA, quanto meno nei confronti di quattro Comuni che ne rivendicano il diritto (una parte delle pretese, per euro 4.087.058, riguarda la PdC dei Ministri, con la quale comunque SAPNA ha già perso il contenzioso in primo grado).

Come illustrato anche nella nota integrativa al Bilancio di SAPNA, alla luce delle sentenze in argomento, la Società ha incaricato la Fondazione Utilitatis di fornire un parere in merito alla "ammissibilità", tra le componenti di costo regolate dalla disciplina tariffaria fino ad oggi emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), degli importi dei ristori ambientali per gli anni non deliberati, da diluirsi nelle tariffe degli anni a venire al fine di recuperare gli importi erogati come da sentenza per la sola sorta capitale.

Lo studio condotto dalla Fondazione incaricata, ha asseverato la possibilità del recupero, attraverso il nuovo quadro regolatorio, mediante l'utilizzo della componente tariffaria del conguaglio, secondo il metodo tariffario rifiuti MTR di cui alle delibere ARERA n. 443/2019 e 363/2021.

Recupero rafforzato dal fatto che, secondo Utilitatis, il pagamento del ristoro essendo un'obbligazione dell'utente finale, non verrebbe meno neanche qualora vi sarebbe un soggetto gestore diverso dall'attuale soggetto.

Risulta dalla nota al bilancio che «Alla luce di detto parere SAPNA ha iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale gli importi sentenziati per il valore della sola sorta capitale a titolo di ristori alla voce "crediti per fatture da emettere vs comuni per ristori 2011-2017" da effettuarsi appunto nei confronti dei comuni conferitori, mentre, in contropartita, gli importi anticipati a seguito delle sentenze da SAPNA e CMDN hanno trovato fisiologica imputazione nei debiti per anticipazione erogate ai comuni sede di impianto non sono stati iscritti, perché ancora non definiti da alcuna sentenza, gli ulteriori 2 claim azionati dai comuni di Caivano e Terzigno per complessivi euro 3.031.895, che in caso di esito sfavorevole, verranno iscritti analogamente e con le stesse modalità di quelli già sentenziati»

Prendendo atto del parere di Utilitatis e della soluzione contabile prospettata da SAPNA, che ai nostri fini non rileva, è chiaro che resta irrisolto, comunque, il tema degli interessi e delle spese legali. Per farvi fronte la Città Metropolitana ha appostato 1 milione di euro (tale è la cifra ipotizzata come onere da parte di SAPNA, ancorché inferiore a quanto dichiarato da SAPNA stessa al sottoscritto ed alla Fondazione Utilitatis, nel parere della quale risultano euro 664.243 di interessi legali, euro 700.000 di interessi di mora ed euro 258.354 per spese legali), per i contenziosi in cui si è manifestata la soccombenza.

Permane il problema dei contenziosi in corso, in cui si dovrà seguire il medesimo principio, ovvero che dovranno essere a carico della Città Metropolitana, in sede di interlocuzione tra le parti andrà anche chiarito il destino delle eventuali transazioni (ipotesi a nostro giudizio auspicabile) visto che tali oneri verranno comunque ridotti o azzerati, ma che, in questo caso, peserà sulla società un onere finanziario che qualcuno dovrà ristorare o quanto meno governare.

Il **recupero dell'aggio** nei confronti dei Comuni è un'altra annosa questione, che però non dovrebbe avere impatto sul bilancio di SAPNA, visto che riguarda essenzialmente la Città Metropolitana. In primo luogo la questione è connessa agli aggi del 2010-2012, che a quanto risulta non sono presenti nel Bilancio

SAPNA. In bilancio risultano invece “gli aggi ordinari di riscossione Tarsu 2012 (oltre agli aggi straordinari per accertamenti maturati dal 2012 al 2021)”.

In nota integrativa risulta che «Il credito verso i Comuni per il recupero dell’aggio si realizza di fatto con le azioni di recupero, che la Città Metropolitana di Napoli ha inteso intraprendere di concerto con la Società, benché nell’esclusivo interesse dell’Ente, pertanto all’atto dell’eventuale recupero di tali somme, la S.A.P. NA S.p.A. provvederà a “riversare” tali aggi alla città metropolitana, riducendo contestualmente il debito verso la controllante di pari importo, viceversa in caso di mancato recupero di tali somme la S.A.P. NA S.p.A. provvederà a stornare il relativo debito verso la controllante Città Metropolitana di Napoli per il medesimo importo».

Medesima considerazione si ritrova nella Comunicazione inviata al Sindaco Metropolitan con oggetto “trasferimento del capitale sociale agli enti d’ambito, datata 14 dicembre 2022 a cura dei dirigenti competenti.

Vi è infine il capitolo del contenzioso con la Presidenza del Consiglio, che ammonta a 5,8 milioni di euro, relativi alla attività di recupero di crediti tariffari maturati nel periodo emergenziale. Per tali crediti non è stata ammessa la compensazione con i debiti verso la PdC stessa.

La società ha ritenuto di effettuare un accantonamento a fondo svalutazione crediti per il 100% del credito stesso, cosa che ha determinato la perdita di esercizio di euro 2.181.301 per il 2021, nonostante l’altrimenti lusinghiero risultato.

4. CONCLUSIONI

Fatte queste precisazioni, e fermo che il piano industriale della società è in corso di revisione ma che ci assicurino manterrà comunque un equilibrio economico-finanziario, a integrazione di quanto affermato nella relazione precedente ci pare che si possa sostenere che, una volta approvata la tariffa, la società dovrebbe ragionevolmente risultare in equilibrio e che non si intravedono rischi rilevanti nel mantenimento di tale equilibrio né particolari elementi di non congruità dei valori proposti.

Si sottolinea che il valore di cessione proposto, per la quota che verrà concordata, è pari alla quota di patrimonio netto al 31.12.2021, dato che sembra confermato dall'andamento dell'esercizio in corso ed ultimo valore formalizzato, con relazione dell'organo di controllo e della società di revisione, e da cui risulta l'emersione del credito e del debito relativo ai ristori.

Tale valore risulta, complessivamente, pari a euro **1.018.772**. A nostro avviso il prezzo, risultante da un dato contabile, è comunque poco indicativo del valore della società, che dipende dall'affidamento e dalla sua consolidata capacità operativa, oltre che dal significato sociale ed ambientale che questa azienda riveste.

Si conclude pertanto attestando la sostenibilità della operazione, per la quale il problema, si ripete, non è la congruità del prezzo di acquisto, che pare simbolico e giustificato solo dalla natura tutta pubblica dei contraenti e della controparte, bensì della continuità della Società, che pare assicurata da quanto ci è stato messo a disposizione.

In estrema sintesi:

- il prezzo è, dal lato dell'acquirente, congruo;
- la possibilità di arrivare a degli accordi transattivi per i contenziosi sui ristori pare auspicabile sotto il profilo istituzionale, conveniente sotto quello economico e gestibile in chiave finanziaria;
- la probabilità che necessitino interventi sul capitale alla luce del piano e stante le ipotesi di piano non sembrano immediate e paiono evitabili da una accorta politica tariffaria;
- i rischi connessi alla gestione sono ovviamente esistenti ma, seppur significativi, paiono tenuti adeguatamente sotto controllo dal management aziendale;
- l'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti d'Ambito, e quindi da parte dei Comuni, dovrebbe contribuire a legare interessi territoriali e destini della società.

Ci pare, quindi, che, nei limiti del mandato conferitoci, l'operazione di compravendita sia rispettosa dei canoni di congruità propri della stessa.

Il sottoscritto confida di aver assolto all'incarico affidatogli e, restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ringrazia per la fiducia accordatagli.

Firenze, 18 gennaio 2023

